

#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

# BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

#### VISTO:

- ➤ l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra Regioni, per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizioni economiche disagiate, attraverso l'erogazione di contributi.
- ➤ il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso.
- ➤ l'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 23/06/2025, e della comunicazione della Regione Toscana in data 04/07/2025 con la quale sono stati indicati i parametri per accedere al contributo.
- la Deliberazione della Giunta n. 75 del 31/10/2025
- ➤ la Determina n. 369 del 18/11/2025.

#### RENDE NOTO:

che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire dal 20/11/2025 al 05/12/2025.

#### ART. 1 – Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità

Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere,i seguenti requisiti:

1)cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa.

- 2) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Monticiano, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.
- 3) Sussistenza delle seguenti condizioni:
- a1) non titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

a2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

# Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- b) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
- c) non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere a2) e b);
- d) possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 32.456,72** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- e) possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia "A"** (valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2025 – Euro 16.033,42 - ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE con un limite massimo di euro 3.100,00 annui;



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

**Fascia "B"** (valore ISE compreso tra l'importo di Euro 16.033,43 e l'importo di Euro 32.456,72 e ISEE non superiore a Euro 16.500,00, ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE con un limite un massimo di euro 2.325,00 annui.

f) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune di Monticiano può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

g) essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 2/2019 e di quelli concessi in locazione, a canone concordato), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti, salva la regolarizzazione contrattuale di cui sopra, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

#### ART. 2 – Indicatori ISE/ISEE e posizione reddituale

L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE, rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità, al momento della presentazione della domanda ed avente ad oggetto



### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile soltanto in presenza di:

- a) autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

#### ART. 3 - Nucleo familiare di riferimento

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale.

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

### ART. 4 – Documentazione da allegare alla domanda per il contributo

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
- 2) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011.

In caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque allegata la documentazione relativa al rinnovo contrattuale presentata all'Agenzia delle Entrate.

3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione - da allegare se il richiedente rientra nella fascia ISE Zero o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, a meno che la somma dei redditi del nucleo familiare più i



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

redditi mobiliari dichiarati nella certificazione ISE/ISEE non risultino superiori all'importo dell'affitto annuo.

- 4) Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici): dovrà essere allegata una dichiarazione autografa nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato; tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. (Da allegare esclusivamente se il richiedente rientra nella fascia ISE Zero o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, a meno che la somma dei redditi del nucleo familiare più i redditi mobiliari dichiarati nella certificazione ISE/ISEE non risultino superiori all'importo dell'affitto annuo).
- 5) In caso di proprietà immobiliari così come definite dall'art. 1, lettere a1) e a2) –Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità:
- a) Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- b) Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- c) Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
- d) Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- e) Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;
- 6) In caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea: permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- 7) In caso di aiuto nel pagamento del canone di locazione da parte del Servizio Sociale: possesso di certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali.
- 8) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

### ART. 5 - Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, alle ammissioni ed esclusione dei concorrenti.

Saranno escluse, senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- c) pervenute in data successiva alla scadenza del bando;
- d) i cui valori ISE/ISEE non rientrino nei limiti del presente Bando;



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

e) che, a seguito di controlli effettuati da parte del Comune, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero o le cui attestazioni presentino omissioni o difformità.

Sono motivi di esclusione:

- a) l'istanza priva della copia del contratto di locazione;
- b) l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- c) l'istanza priva di altra documentazione richiesta o qualora la stessa sia non chiara o intellegibile.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

### ART. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune, successivamente alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande ed alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all'art. 1 ed ammessi alla selezione, sono collocati nella graduatoria comunale distinti in fascia A e in fascia B e ordinati in base alla percentuale di incidenza canone / valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE da quella più alta a quella più bassa.

In caso di parità l'ordine è graduato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

In ultima istanza, qualora la parità perdurasse, verrà considerato come criterio dirimente la residenza continuativa nel Comune di Monticiano dal maggior periodo di tempo.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nella Graduatoria provvisoria (come in quella definitiva).

Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco di Protocollazione della domanda stessa che la identifica.

La graduatoria provvisoria è pubblicata **all'Albo Pretorio del Comune di Monticiano**, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi sopra stabiliti.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua efficacia dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

#### ART. 7 – Entità del contributo



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili stanziate dal Comune di Monticiano e specificatamente destinate alla misura del Contributo integrativo del Canone di Locazione 2025, alle quali potrà aggiungersi una quota di fondi regionali. Non sono previste risorse statali, non essendo stato finanziato dal Governo per il corrente anno il fondo di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata.

Come già specificato all'art. 1 il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i..

#### Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui.

Qualora i nuclei familiari beneficino nell'anno 2025 di un altro contributo integrativo del canone di locazione erogato da altro Ente pubblico e che copra parzialmente l'annualità, tale somma sarà decurtata dall'importo.

Qualora i richiedenti abbiano percepito nell'anno 2025 il c.d. reddito di inclusione, la quota "B" dello stesso, destinata all'affitto, verrà decurtata dall' importo.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

#### ART. 9 - Modalità di erogazione del fondo

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente fornito previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2025 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

### Per la consegna delle ricevute non verranno inviate ulteriori comunicazioni ai beneficiari.

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare domanda nei termini stabiliti e inserire nella domanda la copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2025, le quali dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- 1) Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;
- 2) Nome e cognome di chi effettua il pagamento;



### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

- 3) Importo del canone corrisposto;
- 4) Periodo di riferimento (mensilità);
- 5) Firma leggibile di chi rilascia ricevuta;
- 6) Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta.

La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito/Postale e contenenti, comunque, le indicazioni di cui sopra.

Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- 1) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- 2) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità della casa.

È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.



#### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

### ART. 10 - Erogazione del contributo a terzi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

### ART. 11 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Coloro che, in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, siano interessati ad ottenere il contributo integrativo del canone di locazione, entro il 05/12/2025.

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata, a pena di esclusione, entro il termine stabilito, con appositi moduli rilasciati e distribuiti dall'Ufficio Segreteria in orario di apertura.

I moduli sono anche scaricabili dal sito: https://www.comune.monticiano.si.it/it

La domanda potrà essere presentata:

- 1) al protocollo dell'Ente in orario di apertura al pubblico;
- 2) alla PEC: comune.monticiano@pec.consorzioterrecablate.it o protocollo@comune.monticiano.si.it

#### ART. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, il Comune effettua i controlli per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, e trasmette all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.



### Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

### ART. 13 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (art. 13, Regolamento U.E 2016/679)

Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa della Privacy ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R 216/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, allegata alla domanda di ammissione al bando.

#### ART. 14 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T.. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alle direttive regionali in materia.

Monticiano, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Daniele Rovaldieri